



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F.
82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Ordinanza Sindacale n. 29 del 06/12/2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID -19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

Considerato che:

- ✓ si registrano segnali di lento ma costante aumento della diffusione del virus e che l'evolversi delle varianti, nel quadro della situazione epidemiologica, continua a destare preoccupazione;
- ✓ domenica 12 dicembre 2021 si svolgerà in alcune strade del centro storico la manifestazione denominata “Sa festa de su binu nou” ed è presumibile un notevole afflusso di persone nelle vie interessate con probabili situazioni di maggior assembramento;
- ✓ pertanto, si rende opportuno adottare misure atte a contemperare l'esigenza di contenere il diffondersi del virus con l'esigenza di tutelare le aspettative dei cittadini e dei commercianti;

Dato atto che

- è dovere dell'amministrazione comunale adottare provvedimenti che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia, anche con misure straordinarie ed ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
- la conformazione dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento di persone non conviventi e che quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione del virus;
- restano, comunque, ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia possibile garantire tale distanziamento;
- Ritenuto necessario, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a titolo precauzionale a tutela della pubblica incolumità.

Visti:

- Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 127
- I due Dpcm 12 ottobre 2021
- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
- Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021
- Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
- Dpcm 2 marzo 2021
- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020
- Visto art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/2000.

ORDINA

1. è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all'aperto, per il giorno domenica 12 dicembre 2021 dalle ore 8 alle ore 23,00, nelle seguenti strade:
 - **Via Vittorio Emanuele III, Via Manzoni, Via Roma, Via Salvemini, Via Matteotti, Via Santa Anastasia, Piazza Santa Anastasia, Via Garibaldi, Via Dante (da via Manzoni a via Garibaldi), Via Eleonora D'Arborea;**
1. si precisa che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
 - a) i minori di età inferiore ai sei anni,
 - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi,
 - c) le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo,
2. restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia possibile garantire tale distanziamento.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, convertito dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 1000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DEMANDA

Agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento a mezzo dell'albo pretorio online, sito internet comunale e con ogni mezzo ritenuto idoneo per l'informazione alla cittadinanza.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari, nella via Sassari 17, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione.

Sardara, 06.12.2021

Il Sindaco
Giorgio Zucca

La presente ordinanza viene notificata:

- Carabinieri Sardara
- Polizia Locale Sardara
- Prefettura Cagliari
- Ats Sardegna Sanluri